

ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DELLA VITA
Tel e Fax: 0544972777- Mail: cavcervia@gmail.com
Via Pinarella n.76/B - 48015 Cervia
CF 92078420392



VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 5/11/2022 .

E' convocata in data 5 novembre 2022 alle ore 15, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Il Focolare della Vita" presso la sede in via Pinarella 76B a Cervia.
Oggetto dell'Assemblea è:

- 1) Votazione delle modifiche statutarie;
- 2) Varie ed eventuali.

I soci sono stati tutti convocati; i soci presenti sono quelli recanti firma nel relativo allegato, inoltre per delega anche quelli dove specificato sempre in allegato.

Il Presidente Alice Angelini ritenendo valida la seduta, espone all'Assemblea i motivi di questa. Il fine principale è di avere l'Associazione "Il Focolare della Vita" iscritta regolarmente al Registro Unico Nazione del Terzo Settore.

La Regione Emilia-Romagna ci ha fatto infatti pervenire, per e-mail, in data 11 ottobre 2022, comunicazione di alcuni motivi ostativi riguardanti il nostro attuale Statuto, riguardanti gli artt. 2,4,6 e 8.

Il contabile dipendente si è quindi mosso intervenendo sui relativi articoli con le modifiche o le integrazioni opportune, riferendosi alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.12.2018 cui ha fatto riferimento la Regione Emilia-Romagna nell'e-mail di cui sopra, oltreché a una breve interlocuzione telefonica con la signora Natalina Mattioli indicata come referente per il questi temi.

Articolo per articolo vengono lette le modifiche apportate.

L'Assemblea, all'unanimità, approva le modifiche; quindi lo Statuto potrà seguire l'iter successivo, con l'auspicio di una regolarità completa, questa volta.

Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente conclude l'Assemblea con un saluto ai soci.

In allegato anche le firme dei votanti il nuovo Statuto modificato.

Il Segretario

Il Presidente

ASSOCIAZIONE "IL FOCOLARE DELLA VITA"

-VIA PINARELLA n. 76/B- 48015, CERVIA-

-Tel e Fax 0544972777-

ELENCO DEGLI ASSOCIATI 2022 PRESENTI all'ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 5.11.2022

- 1) - ALESSANDRINI MARIA
- 2) - ANGELINI ALICE
- 3) - BAGNARA PAOLO
- 4) - BALDUCCI CHIARA
- 5) - BENDANDI MARIO
- 6) - CAPPELLI MAURIZIO
- 7) - D'AGOSTINO LORETO
- 8) - DE CESARI ANNA MARIA
- 9) - FENATI ALESSANDRO
- 10)- FORASTIERI GIOVANNA
- 11)- GIORDANI MARIA ADELE
- 12)- GIUNCHI ELDA
- 13)- LAGHI RITA
- 14)- MAGNANI ANNA MARIA
- 15)- MAGNANI MARIA PIA
- 16)- MAIOLI FLORIANO
- 17)- MARRA SIMONETTA
- 18)- MICHELACCI GIULIANA
- 19)- NERI ANNA MARIA
- 20)- NERI LUCIA
- 21)- NICODEMA DEBORAH
- 22)- OCCHIODORO ACHILLE
- 23)- PARI FRANCA
- 24)- PETRONE MARCO
- 25)- PETRONE MAURIZIO
- 26)- PIRACCINI ELISABETTA
- 27)- PUNTIROLI GIOVANNI
- 28)- RAVAGLIA GRAZIELLA
- 29)- RIGHI RINA
- 30)- TESTI MARIA GIOVANNA
- 31)- TONINI LUCIA
- 32)- VALPIANI GIORGIO

Alessandro Bagnara
Alice Angelini
Paolo Bagnara
Chiara Balducci
Mario Bendandi
Maurizio Cappelletti
Loreto D'Agostino
Anna Maria De Cesari
Alessandro Fenati
Giovanna Forastieri
Maria Adele Giordani
Elda Giunchi
Rita Laghi
Anna Maria Magnani
Maria Pia Magnani
Floriano Maioli
Simonetta Marra
Giuliana Michelacci
Anna Maria Neri
Lucia Neri
Deborah Nicodema
Achille Occhiodoro
Franca Pari
Marco Petrone
Maurizio Petrone
Elisabetta Piraccini
Giovanni Puntiroli
Graziella Ravaglia
Rina Righi
Maria Giovanna Testi
Lucia Tonini
Giorgio Valpiani

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "IL FOCOLARE DELLA VITA ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"IL FOCOLARE DELLA VITA ODV"** con sede legale nel Comune di Cervia (RA), Via Pinarella 76/B. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla Legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- c) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:

- La prevenzione dell'aborto volontario;
- L'ospitalità, presso la struttura della Casa di Accoglienza, alle donne in attesa, prive di alloggio o costrette a lasciare la famiglia;
- L'ospitalità alla parte femminile di un nucleo familiare sfrattato o a ragazze bisognose di accoglienza, con o senza figli;
- Sussidi, per quanto possibile e per comprovati motivi di bisogno, alle ragazze ospiti o a quelle che hanno trovato sistemazione fuori dalla Casa di Accoglienza;
- L'aiuto con pacchi alimentari, vestiario e quant'altro di necessario, quando sono disponibili nella Casa;
- Di compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento delle finalità sociali;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle o ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore; l'organizzazione di tali attività secondarie è a capo del Consiglio Direttivo.

Art.3 – Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Possono essere soci solo le persone fisiche. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- . per decesso;
- . per recesso;
- . per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 (un) anno;
- . per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti o deliberazioni adottate;
- . dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli Associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- . partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- . godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; se minorenni, i soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- . prendere visione presso la sede dell'Associazione, entro 30 giorni dalla richiesta fatta pervenire via e-mail al Presidente o al Vice-Presidente, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

I soci sono obbligati a:

- . osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- . svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- . astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- . versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- . contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 – Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- . l'Assemblea dei soci;
- . il Consiglio Direttivo;
- . il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisano l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- . nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- . nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- . approva il bilancio;
- . delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- . delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- . delibera sulla reelezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- . approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- . fissa le linee di indirizzo delle attività annuali;
- . destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- . delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere volte a modificare lo Statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dell'Assemblea, all'unanimità, in prima convocazione; in seconda, come presenza i due terzi degli associati e ancora il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- . nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- . cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- . predispone il bilancio o rendiconto;
- . stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- . delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- . delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- . delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art.6 del D.Lgs 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- . provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche in via informatica 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo se nominati e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art.11 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art.12 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 6 NOV. 2022 N. 3580
Serie 3 per E 5
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE